

SÌ AL VOTO DEI DICIOTTENNI PER ELEGGERE IL SENATO

È ormai da tempo evidente che la **privazione del diritto di elettorato attivo** di ben sette classi di età, comprese tra diciotto e venticinque anni, oltre tre milioni e settecentomila elettori, per il Senato della Repubblica rappresenta **una vera anomalia democratica**, anche in chiave comparata.

All'inizio dell'esperienza repubblicana, il problema appariva meno rilevante anche perché la maggiore età era fissata a ventuno anni e quindi l'esclusione era riferita a quattro classi di età, ma poi è slittata a sette, dalle elezioni politiche del 1976, **l'anomalia si è accentuata**.

Per di più, nell'attuale sistema che prevede un **doppio rapporto fiduciario**, questa **anomalia** di principio risulta **ancora più irrazionale** rispetto ai primi decenni della storia della Repubblica quando i comportamenti dell'elettorato erano molto più omogenei e orientati dalle appartenenze politiche, rispetto ad oggi. Qualora, infatti, il voto dei cittadini compresi nella fascia di età dai diciotto ai venticinque anni si differenzi in maniera significativa dal resto della popolazione è altamente probabile che nelle due Camere possano **formarsi due maggioranze politiche diverse** tra loro con problemi rilevanti per la formazione dei Governi e il proseguimento della legislatura.

Questa piccola ma non irrilevante riforma si inserisce in **un trend di rimozione delle differenze** sempre più percepite come **irrazionali** dalla **durata di 6 anni per il Senato**, rimossa con la riforma costituzionale del 1963, equiparandola ai 5 anni della Camera, alla diversa **disciplina delle astensioni** rimossa nel 2018 con la riforma del regolamento del Senato.

Per queste ragioni, di principio e di opportunità costituzionale, appare quindi **necessario uniformare i requisiti di elettorato attivo** per il Senato della Repubblica a quelli previsti per la Camera dei deputati.

“Una scelta – ha sottolineato il capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali, **Stefano Ceccanti** – che rimuove **un'ingiustificata limitazione alla sovranità popolare**, un'anomalia rispetto a tutte le democrazie consolidate, e che annulla praticamente i rischi di **esiti irrazionali di maggioranze diversificate** tra due Assemblee che danno entrambe la fiducia”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge costituzionale: Bruno Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Meloni ed altri: Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato). ([AC. 1511-1647-1826-1873-B](#)) – relatori Valentina Corneli (M5S), per la maggioranza, Stefano Ceccanti (PD), per la maggioranza – e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

IL CONTENUTO DEL TESTO APPROVATO

Questo disegno di legge costituzionale interviene in materia di **elettorato attivo dei componenti del Senato**, con la finalità di **ridurre il limite di età** previsto attualmente dalla Carta costituzionale.

Si compone di un unico articolo che – attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma della Costituzione – modifica il **requisito anagrafico per essere elettori del Senato**.

Al primo comma dell'articolo 58, che riguarda l'elezione del Senato, si prevede infatti la soppressione delle parole: “*dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età*”.

Il testo costituzionale risultante è il seguente:

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuova formulazione</i>
[...]	
ARTICOLO 58	
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.	I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.	<i>Identico</i>

Con questa modifica, il dettato costituzionale circa l'elettorato attivo per il Senato della Repubblica viene uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati (dall'articolo 56, primo comma della Costituzione: “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto”).

In proposito si fa presente che il decreto legislativo n. 533 del 1993, recante il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, prevede, all'articolo 13, comma 1, sulla scorta della disposizione costituzionale dell'articolo 58 ad oggi vigente: “All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età”, pertanto una volta entrata in vigore la modifica costituzionale recata dal provvedimento in esame sarà necessario apportare una conseguente modifica alla legislazione ordinaria.

LA DISCIPLINA ATTUALMENTE VIGENTE IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO

La disciplina attualmente vigente in materia di **elettorato attivo**, prevede che votino per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i **seguenti requisiti anagrafici**:

- la maggiore età (18 anni) **per l'elezione dei deputati**, secondo quanto previsto dall'articolo 48, primo comma, della Costituzione e dall'articolo 1 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967](#);
- il compimento del 25° anno di età **per l'elezione dei senatori**, secondo quanto previsto dall'[articolo 58, primo comma, della Costituzione](#) e dall'articolo 13, comma 1, del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#).

Ai sensi [dell'articolo 48, quarto comma](#), della Costituzione il **diritto di elettorato attivo può essere limitato** soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

In base a quanto previsto dall'articolo 2 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967](#), la legge elenca tassativamente le **cause di perdita dell'elettorato attivo**.

ELETTORATO PASSIVO

Per quanto concerne invece l'**elettorato passivo**, ai sensi [dell'articolo 56, terzo comma, e dell'articolo 58, secondo comma, della Costituzione](#) possono essere **eletti alla carica di deputato e senatore (elettorato passivo)** i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano **compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età**. La **perdita della capacità elettorale attiva** produce come diretta conseguenza l'**estinzione del diritto di elettorato passivo**.

REVISIONE COSTITUZIONALE

La proposta di legge, avendo **natura di legge di revisione costituzionale**, ai sensi dell'[articolo 138, primo comma, della Costituzione](#), deve essere adottata da ciascuna Camera con **due successive deliberazioni** ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere **approvata a maggioranza assoluta dei componenti** di ciascuna Camera **nella seconda votazione**.

Il provvedimento è stato approvato, in **prima deliberazione** dalla **Camera il 31 luglio 2019** e dal **Senato della Repubblica il 9 settembre 2020** in identico testo.

In base al [secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione](#): *“le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”*.

“Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti” (art. 138, co. 3, Cost.).

Per quanto concerne i limiti di età per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo **negli Stati membri dell'Unione europea con bicameralismo** e la modifica del requisito anagrafico per l'elettorato entro **il dibattito sulle riforme istituzionali** si rinvia al [dossier del Senato del 21 ottobre 2019](#) "Note sull'A.S. n. 1440 modificativo dell'articolo 58 della Costituzione approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione".